

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2021

402/2021/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2021, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1174^a riunione del 28 settembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 188/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 100/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 358/2020/A;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 599/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 599/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 602/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 602/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV) in vigore dall'1 gennaio 2021;
 - Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria;
 - Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 192/2021/A (di seguito: deliberazione 192/2021/A);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 219/2021/A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 281/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2021/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), (di seguito: TIS);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’11 dicembre 2020, prot. Autorità 41778 del 12 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione dell’11 dicembre 2020);
- la comunicazione della Cassa del 4 giugno 2021, prot. Autorità 23545 di pari data;
- la comunicazione dell’Acquirente unico Spa del 16 settembre 2021, prot. Autorità 34684 di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 16 settembre 2021, prot. Autorità 34687 di pari data;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 26 luglio 2021, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;

- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica" (precedentemente denominato da tale legge "servizio di salvaguardia"), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- con la deliberazione 491/2020/R/eel l'Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni della legge 124/17 stabilendo il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese e adottando le disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti senza fornitore alla data di rimozione della c.d. tutela di prezzo;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 491/2020/R/eel l'Autorità ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2021:
 - a) le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, laddove non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero, passino automaticamente dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali;
 - b) i clienti domestici e le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW continuino ad avere diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2022;
 - c) i clienti diversi dai precedenti punti continuino ad avere diritto al servizio di salvaguardia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità nonché del corrispettivo *PCV*;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi *PED* e *PPE*, che a decorrere dall'1 gennaio 2021 si applicano ai clienti di cui alla lettera b) serviti in maggior tutela del precedente gruppo di considerati, sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una

- logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell'approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo sopra richiamata;
 - la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali;
 - con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
 - a) la deliberazione 602/2020/R/eel ha, tra l'altro confermato per l'anno 2021 il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica definito con deliberazione 579/2019/R/eel;
 - b) la deliberazione 192/2021/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2021;
 - con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 599/2020/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2021, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
 - c) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 281/2021/R/eel;
 - in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei

mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;

- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 432 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi;
- in particolare, gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, da raccogliere presso i clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, sono ascrivibili alla differenza positiva tra i prezzi effettivi registrati nei mercati all'ingrosso nel terzo trimestre 2021 e le stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento relativo al medesimo periodo, per effetto della marcata crescita delle quotazioni internazionali del gas naturale e del carbone nonché dei prezzi dei permessi di emissione di CO₂; nel dettaglio, l'andamento del prezzo del gas naturale ha risentito di una minore disponibilità di offerta a fronte di una domanda particolarmente sostenuta per l'esigenza di completare la fase di iniezione degli stoccaggi in vista della stagione invernale nonché per supplire, con la produzione termoelettrica, al ridotto contributo della generazione eolica nel soddisfare il fabbisogno di energia elettrica;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al quarto trimestre 2021, e a quanto definito con la richiamata deliberazione 599/2020/R/eel, è possibile ipotizzare un aumento rilevante del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 ottobre– 31 dicembre 2021, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2021;
- tale aumento riflette, da un lato, le informazioni di consuntivo disponibili con riferimento ai primi tre trimestri 2021 e, dall'altro, la stima dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per il quarto trimestre 2021 nonché i costi relativi all'approvvigionamento di risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento nel medesimo trimestre;
- con riferimento al corrispettivo *PCV*, infine, ai sensi del TIV il relativo valore è commisurato ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero ed è di norma aggiornato con cadenza annuale, con efficacia dall'1 gennaio di ogni anno a cui si riferisce, in concomitanza con l'aggiornamento dei valori delle componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* a remunerazione degli esercenti la maggior tutela.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE¹* e dell'elemento *PPE²* e, in particolare, l'elemento *PPE¹* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE²* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle ultime informazioni disponibili, risultano sostanzialmente invariati gli importi già comunicati dalla Cassa con la comunicazione dell'11 dicembre 2020 con riferimento all'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2019 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2020, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dalle informazioni di cui al punto precedente emerge quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento del terzo trimestre 2021; in particolare, si rileva che, nell'anno 2020, i costi sostenuti dall'Acquirente unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 21 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2021;
- l'importo di cui al precedente punto è principalmente ascrivibile all'ammontare residuo derivante dagli scostamenti registrati nei primi trimestri del 2020, risultati inferiori ai costi stimati in occasione degli aggiornamenti dei trimestri medesimi;

- l'ammontare complessivo da recuperare potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2021, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2020.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento e al contempo:
 - a) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti definito con deliberazione 602/2020/R/eel;
 - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al livello di 0,0060 c€/kWh , definito con deliberazione 281/2021/R/eel;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, confermando il livello, pari a 0,0029 c€/kWh, in vigore nel precedente trimestre;
 - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,1067 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
- in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, confermare, a decorrere dall'1 ottobre 2021, il valore del corrispettivo *PPE*;
- in ragione dell'esigenza di ulteriori approfondimenti legati all'evoluzione tutt'ora in corso dell'assetto dei mercati retail nonché alla necessità di allineare le modalità di remunerazione dei diversi soggetti regolati pur tenendo conto delle specificità di ciascun settore, posticipare l'aggiornamento delle componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* a remunerazione degli esercenti la maggior tutela nonché del corrispettivo *PCV* al primo trimestre 2022, con decorrenza dall'1 aprile 2022, tenendo conto, nell'ambito delle determinazioni che saranno effettuate, della necessità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti con decorrenza da gennaio 2022

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 *Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela*

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 *Aggiornamento del corrispettivo PPE*

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4 *Disposizioni transitorie e finali*

- 4.1 In deroga quanto previsto dall'articolo 49, comma 5 del TIV i valori delle componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi* nonché del corrispettivo *PCV* sono aggiornati, entro marzo 2022, con decorrenza dall'1 aprile 2022.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini